

15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa;

– l'articolo 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002 modifica per l'anno 2003, portandola al 6,5 per cento, l'aliquota relativa alla compartecipazione comunale all'IRPEF ed istituisce, a favore delle Province, una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritta al capitolo 1023, applicando per tali categorie di enti le stesse modalità di riparto e di attribuzione previste dalla normativa richiamata.

A fronte del gettito della compartecipazione IRPEF, è stata effettuata per l'anno 2003, la detrazione dei trasferimenti erariali in misura pari a 6.180,8 milioni di euro per i Comuni e 329,8 milioni di euro per le Province, che saranno naturalmente riproposte nel 2004. Conseguenza della istituita compartecipazione è stata l'espansione dell'autonomia finanziaria di Comuni e Province e l'uscita dal sistema dei trasferimenti erariali di una consistente parte dei comuni.

Nell'anno 2002 ben 1.389 sui 6.701 Comuni considerati hanno subito l'azzeramento dei contributi erariali ad essi spettanti. Nel corso del 2003 tale valore ha registrato una sensibile crescita, di pari passo con l'aumento dell'aliquota di compartecipazione IRPEF applicata, attestandosi a 2.306 Comuni su 6.701 (vengono esclusi i comuni appartenenti alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna).

Tale fenomeno ha altresì investito 6 Province per l'anno 2003.

– ancora in ordine alla ripartizione del gettito della compartecipazione dell'IRPEF, l'articolo 31, comma 9, della legge n. 289 del 2002 estende alle Province il disposto di cui al comma 6, dell'articolo 67, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in applicazione del quale “per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione della ripartizione del gettito della compartecipazione IRPEF si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolarizzazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni”;

– l'articolo 31, comma 10, fissa, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici annui in tema di concessione di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice fissandole rispettivamente in 18 e 4,50 euro;

– l'articolo 31, comma 16, prevede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, (in virtù del quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati), che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità di imposta 1998 e successive.

Altre previsioni di rilievo riguardano:

– l’abrogazione, in attesa che venga data attuazione al Titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, delle disposizioni del Titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Viene fatta salva l’applicazione delle predette disposizioni per il risanamento dei soli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001;

– le modifiche al regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, viene prorogato da tre a quattro anni, per i Comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’80%, la durata massima della fase di transizione entro la quale gli Enti Locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa;

– l’articolo 31, comma 17, modifica il termine previsto per l’applicazione della disciplina del conto economico portandolo all’anno 2003 per i Comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti ed all’anno 2004 per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

– l’articolo 33, prevede disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale degli Enti Locali. Il comma 4 stabilisce che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle Autonomie Locali, del Servizio sanitario nazionale, delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, delle Università, nonché degli Enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Sistema sanzionatorio delle erogazioni ed il Patto di Stabilità Interno per gli Enti Locali

Come è noto, anche per l’anno 2003, le Autonomie Locali sono chiamate al rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Unione Europea ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La disciplina inerente il Patto di stabilità interno per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, relativa al triennio 2003-2005, è recata dall’articolo 29 della legge n. 289 del 2002, con la quale viene sostanzialmente modificata la disciplina vigente in materia per l’anno 2002.

Le principali innovazioni sono:

- una diversa impostazione per le diverse categorie di enti (Province e Comuni);
- l’abolizione di vincoli sulla spesa degli enti;
- l’introduzione di un sistema di programmazione trimestrale dei flussi finanziari di cassa.

L'articolo 29, comma 1 della legge n. 289 del 2002 prevede, infatti, che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna Regione a statuto ordinario, ciascuna Provincia e ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al Patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui allo stesso articolo 29, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

La legge finanziaria per l'anno 2003 ha quindi modificato alcune disposizioni relative al Patto di stabilità interno per l'anno 2002.

In particolare, viene disposta:

– la soppressione della parte dell'articolo 24, comma 9, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali quale sanzione a carico delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno raggiunto l'obiettivo del rispetto del limite di crescita del 6% dei pagamenti correnti 2002 rispetto al 2000 (articolo 29, comma 9, legge n. 289 del 2002);

– l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001. La richiamata disposizione, si rammenta, stabiliva che per gli anni 2003 e 2004 le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducessero il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2% della spesa corrente dell'anno precedente rilevanti ai fini del saldo. Tale intervento correttivo, prescriveva la norma abrogata, si doveva applicare al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico finanziario.

La legge n. 289 del 2002 prevede una diversa impostazione delle regole del Patto di stabilità per Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La definizione ed il sistema di calcolo del saldo finanziario vengono quindi differenziate tra tali categorie di enti.

In particolare, i commi 4 e 6 dell'articolo 29 definiscono le modalità di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2003 ponendo nuovi vincoli a Province e Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ai fini del concorso degli stessi agli obiettivi di finanza pubblica.

In ordine alle Province l'articolo 29, commi 4 e 5, pone quale vincolo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo per il 2003, che il saldo finanziario per ciascuna Provincia, calcolato sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001, peggiorato del 7 per cento.

Il successivo comma 5 individua le entrate e le spese che non devono essere considerate nel calcolo del disavanzo finanziario. In particolare, esse riguardano:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al Patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

Relativamente ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'articolo 29, commi 6 e 7, pone quale vincolo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo per il 2003, che il disavanzo finanziario di ciascuno di tali enti, calcolato sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.

Il successivo comma 7 individua le entrate e le spese che non devono essere considerate nel calcolo del disavanzo finanziario. In particolare esse riguardano:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al Patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

L'articolo 29, comma 13, prevede, quindi, che al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2003, le Regioni a statuto ordinario, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 24 giugno 2003 pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2003.

I commi 15 e 16 dell'articolo 29 pongono precise sanzioni nei confronti degli Enti Locali che non hanno conseguito gli obiettivi.

In particolare, le sanzioni per tali Enti consistono:

— nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con l'impossibilità di far valere eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento;

— nel divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

— nell'obbligo di ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

Il successivo comma 16 dell'articolo 29 stabilisce alcuni adempimenti per il Collegio dei revisori dei conti delle Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Il Collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Nel caso di mancato conseguimento dell'obiettivo, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'Interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

L'articolo 29, comma 17, introduce un sistema di programmazione trimestrale dei flussi finanziari di cassa. In particolare, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, da comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale è verificato dal Collegio dei revisori dei conti entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento. In caso di mancato adempimento la norma prescrive l'obbligo per il Collegio dei revisori di darne comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. In conseguenza dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, la norma richiamata prevedeva che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dovessero intervenire tempestivamente, più precisamente nel periodo successivo e fino a quando non risultasse riassorbito lo scostamento registrato, ponendo l'obbligo a carico di tali Enti di limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001.

Successivamente l'articolo 1-quater, comma 13, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, ha modificato la normativa concernente il Patto di stabilità interno per quanto attiene all'esercizio 2003, tenendo conto di alcune difficoltà obiettive che avrebbero potuto condizionare il rispetto dei vincoli dettati nell'ambito del Patto di stabilità. Il richiamato articolo 1-quater ha infatti permesso agli Enti Locali di ottemperare all'obbligo di riassorbire gli eventuali scostamenti della gestione di cassa rispetto alle previsioni trimestrali, intervenendo sui pagamenti "nella misura necessaria" al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo. L'articolo 1-quinques introduce, quindi, una valutazione di equità per gli Enti Locali di nuova istituzione negli anni 2002 e 2003 per i quali non risulta possibile operare il confronto con i dati relativi all'anno 2001, per mancanza degli stessi, attesa la mancata operatività dell'ente locale in tale periodo. Tale disposizione, integrando l'articolo 29 della legge n. 289 del 2002, prevede, in siffatta eventualità, che l'ente sia equiparato ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, pertanto, nella sostanza, esonerato dal rispetto degli obblighi del Patto per il 2003.

Nel caso di mancato conseguimento dell'obiettivo annuale si applicano per gli enti di nuova istituzione le stesse limitazioni previste nei confronti della generalità degli Enti locali a seguito del mancato conseguimento degli obiettivi previsti per il Patto per l'anno 2003 (di cui al comma 15).

Al fine di assicurare continuità alla manovra l'articolo 29, comma 10, della legge n. 289 del 2002, prevede, per l'anno 2004, che il disavanzo finanziario di ciascuna Provincia e di ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non possa essere superiore a quello dell'anno 2003 e che debba essere determinato con le modalità poc'anzi richiamate, ossia incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Per ciò che concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo 29, comma 18, prevede una specifica disciplina. Le stesse concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle Finanze, per gli esercizi

2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli Enti Locali dei rispettivi territori, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e Province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli Enti Locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri Enti dall'articolo 29 della legge n. 289 del 2002.

Infine, in ordine alle Regioni a statuto ordinario, ai propri enti strumentali ed alle conseguenze a carico delle stesse nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi, specifiche disposizioni sono recate dai commi 2, 3 e 14 dell'articolo 29 della legge n. 289 del 2002.

Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116

Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, ha introdotto numerose disposizioni di sicuro interesse per gli Enti Locali al fine di assicurare la corretta programmazione e la proficua gestione dell'azione amministrativa per l'esercizio 2003. Le innovazioni di maggior rilievo introdotte dal provvedimento di cui in premessa investono molteplici tematiche riconducibili, in particolare, alle seguenti:

- a) termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2003;
- b) modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali in tema di:
 - b.1.) disciplina concernente il risanamento degli Enti Locali dissestati;
 - b.2.) potestà sanzionatoria amministrativa conferita ai Comuni ed alle Province;
 - b.3.) relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli Comuni;
 - b.4.) invio telematico dei documenti contabili degli Enti Locali.
- c) disposizioni relative all'esercizio in forma associata di funzioni comunali;
- d) disposizioni in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali;
- e) mancata approvazione di documenti contabili;
- f) disposizioni in materia di personale degli Enti Locali;
- g) disposizioni in materia di Patto di stabilità interno;
- h) benefici finanziari a favore di Enti Locali colpiti da calamità naturali.

Nel dettaglio:

a) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2003 è differito al 30 maggio 2003 (articolo 1);

b) vengono modificati ed integrati alcuni articoli del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (denominato in seguito T.U.O.E.L.). In particolare:

b.1.) viene inserito l'articolo 268-ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis) riguardante la disciplina di risanamento degli Enti Locali dissestati. Il nuovo articolo integra il precedente articolo 268-bis, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2002, con il quale è stata disciplinata una procedura straordinaria di risanamento da attivare nel caso in cui, a causa dell'onerosità degli adempimenti connessi alla

rilevazione delle attività e delle passività ovvero a causa dell'insufficienza della massa attiva, l'organo straordinario della liquidazione non sia riuscito a concludere le procedure di risanamento nei tempi previsti.

Il nuovo articolo 268-ter perfeziona la disciplina della procedura straordinaria, prevenendo, per il raggiungimento delle finalità di cui in premessa:

– che l'apposita commissione per il risanamento, nel verificare l'esatta composizione della massa passiva, possa includere anche passività comunque riferite ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se a tale data non vi fossero le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità maturate in seguito (ad esempio, sentenze passate in giudicato successivamente alla chiusura della procedura ordinaria). Alla liquidazione di tali passività provvede la nuova commissione con i fondi accantonati dall'ente locale nei bilanci annuali e pluriennali, come previsto dal comma 5 dell'articolo 268-bis;

– un ulteriore vincolo alle procedure esecutive in quanto le somme a disposizione dei creditori per la procedura in questione non possono superare quelle determinate dall'ente con apposita delibera ai sensi del citato articolo 268 bis purché l'ente rispetti gli impegni finanziari presi con la delibera stessa;

– non sono ammesse, a pena di nullità – sino al compimento della procedura straordinaria – azioni esecutive o espropriazioni forzate nei confronti dell'ente locale per i debiti che rientrano nella competenza della procedura straordinaria di risanamento avviata. La nullità delle azioni esecutive deve essere eccepita dall'ente stesso e/o dalla nuova commissione chiamata in giudizio. In via analogica si ritiene applicabile in materia il disposto dell'articolo 248, comma 4, del T.U.O.E.L., da ciò derivando la sospensione degli interessi e della rivalutazione monetaria per i debiti ancora insoluti, per i debiti di competenza della commissione divenuti liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto e per le somme dovute a seguito di anticipazioni di cassa già erogate. La nullità delle procedure di esecuzione forzata e la sospensione della produzione degli accessori si protraggono sino al compimento della procedura (art. 268-bis, comma 5). Il compimento si identifica con l'approvazione del rendiconto relativo alle attività di liquidazione e pagamento delle partite debitorie rilevate durante l'attività gestionale della nuova procedura nel caso in cui i piani di impegno vengano approvati con provvedimento ministeriale entro la durata massima dell'attività gestionale della nuova commissione. Altro caso di compimento della procedura è costituito dal decreto di chiusura del dissesto nel caso in cui le operazioni di liquidazione e pagamento si protraggano oltre la normale scadenza ed alla fase di liquidazione debba provvedere l'ente;

– che gli Enti Locali, i quali abbiano già adottato la dichiarazione di dissesto finanziario e i cui organi della liquidazione non abbiano ancora approvato il rendiconto della gestione, possano ricorrere in via straordinaria alla procedura disciplinata dagli articoli 268-bis e 268-ter laddove siano accertati maggiori debiti, riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, rientranti nel dissesto (tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali), non finanziabili con le risorse disponibili né con le disponibilità del fondo speciale istituito con decreto del 9 aprile 2001;

b.2) viene integrato l'articolo 7 bis del T.U.O.E.L. recante la disciplina della potestà sanzionatoria amministrativa conferita ai Comuni e alle Province dall'ordinamento (articolo 1-quater, comma 5).

Il richiamato articolo 7 bis del T.U.O.E.L., introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali, ha previsto che "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro", conferendo proprio a Comuni e Province la facoltà di graduare la sanzione pecuniaria, in relazione al valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione delle norme contenute nei singoli regolamenti comunali e provinciali, valore che può essere correttamente ponderato solo dai soggetti istituzionali cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici medesimi.

L'introdotto articolo 7-bis del T.U.O.E.L. integrando la funzione normativa cui si è appena fatto cenno, ha esteso l'applicabilità delle sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali anche all'inosservanza delle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

b.3.) viene modificato l'articolo 146, comma 2, del T.U.O.E.L. e disposta la cadenza annuale per la Relazione al Parlamento da parte del Ministro dell'Interno sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli Comuni;

b.4.) altra modifica al T.U.O.E.L., recata dal comma 6 dell'articolo 1-quater, è quella che modifica l'articolo 28 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui — mutando l'articolo 227 del T.U.O.E.L. — ha previsto che la generalità degli Enti Locali sia tenuta ad inviare alla Corte dei Conti il rendiconto della gestione, completo di allegati, i certificati del conto preventivo e consuntivo, nonché le informazioni relative al rispetto del Patto di stabilità interno. Il citato articolo 28 prevede che per l'attuazione di tale disposizione sia emanato, entro sei mesi, un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza Stato-città e la Corte dei conti per definire tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati.

La norma introdotta prevede che il decreto regolamentare sia emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali e la Corte dei Conti.

c) Disposizioni relative all'esercizio in forma associata di funzioni comunali;

I commi da 7 a 10 dell'articolo 1-quater, recano disposizioni di carattere settoriale, relative ai contributi finalizzati a favorire la creazione di forme associative tra Enti Locali.

La disposizione di cui al comma 7 prevede che i contributi a favore delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali stanziati dalla vigente normativa siano utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di Comuni (con l'esclusione dei fondi, pari a 20 milioni di euro, stanziati per il solo anno 2003 a favore delle Unioni di Comuni dal comma 2 dell'articolo 31 della legge finanziaria per il 2003).

Ciò al fine di stimolare le procedure di fusione dei Comuni attraverso incentivi finanziari e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi degli Enti Locali, favorendo la proliferazione delle forme associative.

Il successivo comma 8 del medesimo articolo 1-quater integra i criteri di riparto dei contributi a favore delle Unioni di Comuni, al fine di correggere quegli squilibri che in sede di erogazione di contributi si sono evidenziati con riguardo alle Unioni di Comuni comprendenti enti di media e grande dimensione demografica.

La modifica si è resa necessaria in quanto, sulla base dei criteri di ripartizione sino ad ora utilizzati (in particolare quelli concernenti la popolazione complessiva dell'Unione e le spese sostenute per i servizi gestiti in forma associata), si è verificato che le Unioni formate anche da enti di maggiore dimensione demografica, hanno assorbito la maggior parte delle risorse, con conseguente riduzione dei fondi disponibili per le Unioni formate da enti di piccola dimensione.

A tal fine, in linea con il principio cui si ispira l'articolo 31, comma 6, della legge finanziaria per il 2003, la disposizione, introdotta dall'articolo 1 quater, comma 8, della legge n. 116 del 2003, stabilisce che, ai fini dell'attribuzione di contributi, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facenti parte delle Unioni sono considerati quali Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti e che i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti vengono esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto utilizzati per la determinazione dei contributi a favore delle Unioni.

Tenuto conto che i Comuni di piccola dimensione, ed in particolare quelli con popolazione sino a 5.000 abitanti, sono gli enti che più degli altri si avvalgono della forma associativa delle Unioni di Comuni, ricavandone maggiori benefici in termini di ottimizzazione delle scarse risorse a disposizione, la correzione apportata al sistema di attribuzione dei contributi appare di significativo vantaggio per tali enti.

Viene precisato, al successivo comma 9 del medesimo art. 1-quater che le nuove norme in materia di gestione associata di funzioni e servizi non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 10 prevede, infine, l'abrogazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 31 della legge finanziaria per l'anno 2003 (tale periodo prevedeva che per la ripartizione del contributo di 25 milioni di euro spettante alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali per l'anno 2003 di cui al richiamato articolo 31, comma 6 e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti);

d) Disposizioni in tema di trasferimenti erariali per gli Enti Locali;

La legge interviene in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali, con disposizioni di diversa natura, ad efficacia transitoria:

d.1.) Esclusione dei trasferimenti erariali di parte capitale dal "Fondo unico per gli investimenti".

Il comma 4 dell'articolo 1 quater dispone una parziale deroga all'applicabilità dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002), norma che prevede la costituzione di un fondo unico per gli investimenti nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e la contestuale introduzione di un più complesso iter per il loro utilizzo. Il citato comma 4 dispone la non applicabilità del richiamato articolo 46 ai fondi di com-

petenza del Ministero dell'Interno aventi ad oggetto trasferimenti erariali agli Enti Locali di parte capitale, con l'effetto, pertanto, di ripristinare le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti a favore dei capitoli di bilancio temporaneamente confluiti nel nuovo fondo unico per gli investimenti;

d.2.) Calcolo della popolazione degli Enti Locali per l'attribuzione dei trasferimenti erariali per l'anno 2003

Una disposizione di carattere transitorio è recata dal comma 11 dell'articolo 1-quater, il quale prevede che, per il solo anno 2003, la popolazione da prendere in considerazione per l'attribuzione dei trasferimenti erariali sia quella calcolata in base ai dati consuntivi annuali più aggiornati forniti dall'ISTAT (31 dicembre 2000). La necessità di una tale previsione, sebbene l'articolo 156 del T.U.O.E.L. disponga che per la determinazione dell'attribuzione di trasferimenti erariali a Province e Comuni sia presa come riferimento la “.. popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente .. secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica..”, scaturisce da problemi contingenti legati alle rilevazioni del censimento decennale. In conseguenza di ciò, non essendo disponibili i dati della popolazione riferita all'anno 2001, si è reso necessario prevedere che per il solo anno 2003 la popolazione da prendere in considerazione per l'attribuzione di alcuni dei trasferimenti erariali (in particolare quelli relativi al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti) sia quella calcolata in base ai dati consuntivi annuali più aggiornati forniti dall'ISTAT (31 dicembre 2000);

e) Mancata approvazione di documenti contabili;

L'articolo 1-quater, al comma uno, conferma l'applicazione anche per l'esercizio finanziario 2003 delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141, comma 1, lettera c) del T.U.O.E.L.

L'articolo 1 della legge n. 75 del 2002, ha previsto che “trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio...”.

Viene altresì introdotta al successivo comma 2 una nuova disposizione concernente gli effetti della mancata approvazione delle deliberazioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del T.U.O.E.L.. Infatti, viene disposto che la procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 13 del 2002 si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli Enti Locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato articolo 193 del T.U.O.E.L.

f) Disposizioni in materia di personale degli Enti Locali;

L'articolo 1-sexies ha previsto che siano esclusi dai vincoli posti dall'articolo 34, comma 11, della legge finanziaria per il 2003, i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in quanto esclusi dal Patto di stabilità interno. La norma precisa che non si riferiscono a tale categoria di enti i limiti alle assunzioni posti dal citato comma 11 dell'articolo 34. Pertanto, i Comuni interessati potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, senza essere assoggettati ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, cui fa riferimento la norma, per gli altri Enti Locali e per i comuni con popolazione superiore alla predetta soglia demografica, i cri-

teri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nessun limite era già posto dal precitato articolo 34, comma 11, della legge finanziaria per il 2003.

g) Disposizioni in materia di Patto di stabilità interno;

Delle norme in materia di Patto di stabilità interno introdotte dalla legge n. 116 del 2003 è stato poc'anzi fatto cenno nel relativo paragrafo avente per oggetto la tematica in argomento.

Ad integrazione di quanto già evidenziato merita un breve cenno la parziale rettifica introdotta dall'articolo 1 quater, comma 12, delle modalità di calcolo del disavanzo finanziario del trascorso esercizio 2002, consentendo di escludere dal calcolo le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative. Il nuovo criterio consente una diversa definizione dell'obiettivo del saldo e, conseguentemente, una diversa individuazione per gli enti inadempienti del trascorso esercizio;

b) Benefici finanziari a favore di Enti Locali colpiti da calamità naturali

In relazione al sisma del 29 ottobre 2002, che ha colpito alcune aree delle regioni Molise e Puglia, è stata prevista la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2003 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a carico dei soggetti residenti nei 16 Comuni interessati (14 per la provincia di Campobasso e 2 per la provincia di Foggia, individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con tre decreti ministeriali, in data 14, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003).

Il rinvio, oltre alle comprensibili difficoltà derivanti dalla ricostruzione e dal riassetto del territorio, ha causato agli Enti Locali così individuati ulteriori disagi a seguito del mancato introito di tasse e tariffe locali. Ne è derivata la necessità di disporre agevolazioni e benefici per ovviare alle difficoltà sopra evidenziate.

Allo scopo, il comma 3 dell'articolo 1-quater prevede per l'anno 2003, a favore dei Comuni interessati, una anticipazione finanziaria per un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso da ciascun comune a titolo di ICI (come risultante dall'ultimo certificato consuntivo acquisito dal Ministero dell'Interno) per l'anno 2000, da portare in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

Stanziamenti erariali

I trasferimenti erariali da erogare agli Enti Locali per l'anno 2003 discendono, come accennato, dalla legge finanziaria per tale anno e dalle numerose norme che l'hanno preceduta e che hanno determinato tra l'altro la complessità di una sistemazione degli stessi.

Nel corso del 2003, si è manifestata, con particolare evidenza, una carenza di fondi che ha determinato il pagamento della terza rata in percentuale ridotta.

Andamento dei fondi

Anche per l'anno 2003 si è verificata una carenza di fondi da imputare alle seguenti motivazioni:

1) il mancato recupero di quote di riduzione dei trasferimenti erariali a causa dell'incapienza dei trasferimenti erariali stessi;

2) la determinazione definitiva dei maggiori/minori introiti derivanti dall'addizionale energetica.

In merito al punto 1) si segnala che con il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 novembre 2003, n. 372, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede il recupero nei confronti delle Province e dei Comuni delle somme non portate in riduzione dei trasferimenti erariali per incapienza degli stessi.

In particolare il citato decreto ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2003:

– gli importi da recuperare nei confronti dei Comuni sono trattenuti dal Ministero dell'Interno sulle somme dovute a titolo di compartecipazione all'IRPEF o, in caso di insufficienza della stessa, mediante riduzione delle somme eventualmente da erogare a titolo di addizionale comunale all'IRPEF;

– gli importi da recuperare nei confronti delle Province sono versati direttamente dalle Province stesse, entro il 15 settembre di ciascun anno, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le somme così versate sono assegnate con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul capitolo 1316, entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Per l'anno 2003 le somme dovute dalle Province ammontano a complessivi 139 milioni di euro mentre non esistono quote non recuperate per i Comuni.

Premesso quanto sopra si segnala che l'ammontare complessivo dell'integrazione richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata pari a 1.267,99 milioni di euro.

Indisponibilità dei fondi di cassa

L'ammontare complessivo dello stanziamento di cassa assegnato per l'anno 2003 è pari a 16.516 milioni di euro, la massa spendibile è pari a 24.085 milioni di euro, di cui 15.329 milioni di euro in termini di competenza ed 8.756 milioni di euro in conto residui.

Si segnala inoltre che il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 recante "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", all'articolo 1, comma 7 ha abrogato tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Sulla base di tale disposizione, a decorrere dall'anno 2003 i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento sono andate perenti agli effetti amministrativi. L'ammontare complessivo dei residui degli anni 2000 e precedenti andati in perenzione amministrativa è pari ad 6.975 milioni di euro.

Si fa inoltre presente che, in sede di assestamento di bilancio è stata richiesta un'integrazione di cassa pari a 7.567 milioni di euro.

Ammontare delle erogazioni

Le erogazioni disposte per l'anno 2003 ammontano a 15.380 milioni di euro, 398 milioni di euro per il pagamento dei mandati trasportati. I contributi spettanti agli Enti Locali sono stati erogati nelle seguenti misure percentuali:

| | |
|------------------------|--------|
| contributo ordinario | 70,9% |
| contributo perequativo | 100% |
| contributo consolidato | 100% |
| contributo svil. Inv. | 89,57% |

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2003 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammontano a 68.715 milioni di euro, con un incremento del 4,8% rispetto al 2002.

La riorganizzazione in senso federalista è proseguita nel 2003, con il riordino del finanziamento delle Regioni, mediante l'adozione di nuove forme di compartecipazione ai tributi erariali e di meccanismi perequativi interregionali.

Nel rinnovato contesto normativo, i trasferimenti ridotti vengono compensati da entrate regionali rappresentate dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, dall'aumento dell'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine e dalla compartecipazione regionale all'IVA.

Con DPCM, entro il 30 settembre di ciascun anno, viene stabilito annualmente, per il triennio successivo, relativamente a ciascuna regione, la quota di concorso alla solidarietà interregionale, la quota di compartecipazione all'IVA e la quota da erogare a ciascuna regione. La perequazione, per le regioni che realizzano minori entrate, viene effettuata in funzione di parametri riferiti alla capacità fiscale, alla capacità di recupero dell'evasione fiscale, ai fabbisogni sanitari, alla popolazione residente ed alla dimensione geografica.

Tale meccanismo di perequazione, da adottarsi nei confronti delle regioni con insufficiente capacità fiscale, si prevede continui ad operare fino al 2013, con riduzione progressiva e costante delle quote integrative.

Dall'analisi dei dati relativi alla struttura dei trasferimenti del 2003, le iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento indicano che la quota relativa alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale rappresenta oltre il 53% del totale.

Segue, quanto a consistenza, l'aggregato dei finanziamenti collegati ai tributi erariali che, con un volume di risorse pari a 20.025 milioni, rappresenta una quota del 29,1% rispetto al totale delle risorse trasferite. All'interno di tale componente i trasferimenti destinati alle Regioni a Statuto Speciale e alle Regioni a Statuto Ordinario rappresentano rispettivamente il 28,2% e lo 0,9% del totale dei trasferimenti.

Al terzo posto nella struttura dei trasferimenti statali si collocano i finanziamenti del comparto sanitario che, registrando nel complesso una riduzione del 22,4% rispetto all'anno precedente, rappresentano il 10,2% dei trasferimenti complessivi. L'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale del federalismo fiscale determina una ulteriore riduzione rispetto al 2002. Ad eccezione di una quota che rimane gestita direttamente dal livello centrale per finalità e programmi specifici, il finanziamento del comparto sanitario nelle regioni a statuto ordinario viene assicurato dal rafforzamento della finanza regionale.

Tabella RP. 1. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento (milioni di euro)

| | 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | |
|--|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| | Valore assoluto | Strutt. % | Variaz. % | Valore assoluto | Strutt. % | Variaz. % | Valore assoluto | Strutt. % | Variaz. % | Valore assoluto | Strutt. % | Variaz. % |
| A) Finanziamenti collegati a tributi erariali | 22.541 | 35,2 | 14,8 | 16.711 | 25,5 | -25,9 | 18.292 | 27,9 | 9,5 | 20.025 | 29,1 | 9,5 |
| 1) Regioni a Statuto Ordinario: | 3.302 | 5,2 | 11,2 | 708 | 1,1 | -78,6 | 599 | 0,9 | -15,4 | 600 | 0,9 | 0,2 |
| - Fondo Comune ex art. 8 della legge 281/1970 e successivi rifinanziamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Quote di tributi erariali e Fondo perequativo e di compensazione interregionale | 3.302 | 5,2 | 11,2 | 708 | 1,1 | -78,6 | 599 | 0,9 | -15,4 | 600 | 0,9 | 0,2 |
| 2) Regioni a Statuto Speciale: | 19.239 | 30,0 | 15,4 | 16.003 | 24,4 | -16,8 | 17.693 | 27,0 | 10,6 | 19.425 | 28,2 | 9,8 |
| - Devoluzioni di tributi erariali e somme sostitutive di tributi soppressi | 19.239 | 30,0 | 15,4 | 16.003 | 24,4 | -16,8 | 17.693 | 27,0 | 10,6 | 19.425 | 28,2 | 9,8 |
| - Associazioni destinate al finanziamento delle funzioni (leggi 405/75, 698/75, 685/75, 194/78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B) Assegnazioni connesse a programmi regionali di sviluppo | 520 | 0,8 | 6,2 | 724 | 1,1 | 39,2 | 625 | 1,0 | -13,7 | 660 | 1,0 | 5,6 |
| 1) Fondo Programmi Regionali di Sviluppo ex art. 9 legge 281/70 e successivi rifinanziamenti: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - quota a destinazione libera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - quota relativa a leggi aggregate al fondo con vincolo di destinazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) Altre assegnazioni per il finanziamento di programmi di sviluppo regionale | 520 | 0,8 | 6,2 | 724 | 1,1 | 39,2 | 625 | 1,0 | -13,7 | 660 | 1,0 | 5,6 |
| C) Comparto Sanitario | 37.125 | 58,0 | 8,8 | 11.738 | 17,9 | -68,4 | 9.071 | 13,8 | -22,7 | 7.039 | 10,2 | -22,4 |
| D) Risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e fiscale | - | - | - | 32.283 | 49,2 | - | 34.814 | 53,1 | 7,8 | 36.999 | 53,8 | 6,3 |
| E) Assegnazioni connesse a provvedimenti speciali | 3.866 | 6,0 | 40,0 | 4.141 | 6,3 | 7,1 | 2.745 | 4,2 | -33,7 | 3.992 | 5,8 | 45,4 |
| F) Assegnazioni connesse al Fondo Investimenti e Occupazione ai sensi della legge 526/82 e successivi rifinanziamenti (FIO 1982, 1983, 1984, ecc.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE TRASFERIMENTI | 64.052 | 100,0 | 12,3 | 65.597 | 100,0 | 2,4 | 65.547 | 100,0 | -0,1 | 68.715 | 100,0 | 4,8 |

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE.

Tabella RP. 2. – RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI - Iscrizioni di competenza nel bilancio statale per settore di destinazione (milioni di euro)

| | 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | |
|--|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| | Valore assoluto | Strutt. % | Variaz. % | Valore assoluto | Strutt. % | Variaz. % | Valore assoluto | Strutt. % | Variaz. % | Valore assoluto | Strutt. % | Variaz. % |
| A) Trasferimenti di parte corrente | 59.083 | 92,2 | 11,2 | 58.860 | 89,7 | -0,4 | 59.831 | 91,3 | 1,6 | 62.612 | 91,1 | 4,6 |
| - settore socio-assistenziale e formazione professionale | 486 | 0,8 | 154,9 | 924 | 1,4 | 89,9 | 1.577 | 2,4 | 70,7 | 1.998 | 2,9 | 26,7 |
| - settore sanità | 35.104 | 54,8 | 7,0 | 10.336 | 15,8 | -70,6 | 7.987 | 12,2 | -22,7 | 6.233 | 9,1 | -22,0 |
| - settore agricoltura e forestazione | 516 | 0,8 | 10,8 | 351 | 0,5 | -32,0 | 198 | 0,3 | -43,6 | 101 | 0,1 | -48,8 |
| - settore calamità naturali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - settore trasporti | 3.615 | 5,6 | 16,4 | 732 | 1,1 | -79,7 | 495 | 0,8 | -32,4 | 491 | 0,7 | -0,8 |
| - altri settori | 19.362 | 30,2 | 17,0 | 46.517 | 70,9 | 140,2 | 49.574 | 75,6 | 6,6 | 53.789 | 78,3 | 8,5 |
| B) Trasferimenti di parte capitale | 4.970 | 7,8 | 27,5 | 6.737 | 10,3 | 35,6 | 5.716 | 8,7 | -15,2 | 6.103 | 8,9 | 6,8 |
| - settore socio-assistenziale e formazione professionale | 52 | 0,1 | 70,2 | 180 | 0,3 | 247,1 | 53 | 0,1 | -70,8 | 176 | 0,3 | 234,4 |
| - settore sanità | 2.022 | 3,2 | 53,9 | 1.402 | 2,1 | -30,7 | 1.084 | 1,7 | -22,7 | 806 | 1,2 | -25,7 |
| - settore agricoltura e forestazione | 374 | 0,6 | -18,0 | 680 | 1,0 | 81,9 | 288 | 0,4 | -57,7 | 499 | 0,7 | 73,7 |
| - settore calamità naturali | 315 | 0,5 | 1,8 | 494 | 0,8 | 56,9 | 217 | 0,3 | -56,1 | 182 | 0,3 | -16,2 |
| - settore trasporti | 125 | 0,2 | 30,4 | 232 | 0,4 | 85,2 | 360 | 0,5 | 55,2 | 452 | 0,7 | 25,4 |
| - settori energia | 184 | 0,3 | 21,8 | 154 | 0,2 | -16,2 | 153 | 0,2 | -0,6 | 155 | 0,2 | 1,3 |
| - settore ambiente, cultura, sport, | 1.187 | 1,9 | 93,2 | 1.009 | 1,5 | -15,0 | 1.099 | 1,7 | 8,9 | 1.148 | 1,7 | 4,5 |
| - turismo fondo rivestimenti e occupazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - altri settori | 711 | 1,1 | -23,4 | 2.586 | 3,9 | 263,7 | 2.463 | 3,8 | -4,8 | 2.685 | 3,9 | 9,0 |
| TOTALE TRASFERIMENTI | 64.052 | 100,0 | 12,3 | 65.597 | 100,0 | 2,4 | 65.547 | 100,0 | -0,1 | 68.715 | 100,0 | 4,8 |

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE.

Segue, quanto a consistenza, il blocco dei finanziamenti che fanno capo ai provvedimenti legislativi speciali che intervengono nei vari settori economici di competenza regionale. La dimensione quantitativa di queste risorse è pari al 5,8% dei trasferimenti complessivi.

Sul livello più basso si pongono, infine, le assegnazioni connesse con i Programmi Regionali di Sviluppo (1,0% del totale dei trasferimenti).

Per quanto concerne l'analisi dei trasferimenti statali riferita ai settori funzionali di intervento, si evidenzia la netta prevalenza dei trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti (91,1%), rispetto a quelli in conto capitale (8,9%). Le assegnazioni di parte corrente, come pure quelle in conto capitale, registrano una crescita, rispetto all'anno precedente, rispettivamente del 4,6% e del 6,8 per cento.

I trasferimenti erariali per le Province, per i Comuni e per le Comunità montane

La disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore di Province, Comuni e Comunità montane per il 2003 è contenuta nella legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In applicazione della sopracitata legge sono stati attribuiti alle Province trasferimenti per complessivi 835,15 milioni di euro (Tabella RP. 3).

I contributi correnti del 2003 ammontano a 766,91 milioni e sono costituiti dalle seguenti voci:

- fondo ordinario di 249,37 milioni;
- fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di 116,22 milioni;
- fondo consolidato di 71,50 milioni;
- fondo compartecipazione IRPEF di 329,82 milioni.

I contributi per sviluppi e investimenti ammontano a 68,24 milioni, come risulta dalla Tabella RP. 3, e sono così ripartiti:

- fondo per lo sviluppo degli investimenti di 66,34 milioni;
- fondo nazionale ordinario per gli investimenti di 1,90 milioni.

Dall'analisi della tabella RP. 3 si denota una maggiore attribuzione dei contributi alle province della regione Sicilia (200,65 milioni) e della regione Campania (121,48 milioni).

Nel 2003 sono stati attribuiti ai Comuni trasferimenti per complessivi 13.600,62 milioni (Tabella RP. 4).

Nella tabella sono posti in evidenza, per i Comuni, i valori dei trasferimenti erariali del 2003, costituiti dalle seguenti voci:

- una quota di 3.372,05 milioni relativa al fondo ordinario, non comprensivo delle somme erogate direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai Comuni delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in quanto sottoposti a legislazione speciale;
- una quota di 804,41 milioni relativa al fondo perequativo per squilibri della fiscalità locale;
- una quota di 1.576,66 milioni relativa al fondo consolidato;
- una quota di 6.178,63 relativa alla compartecipazione IRPEF.

I contributi per sviluppo e investimento, come risulta dalla tabella RP. 4 ammontano a 1.668,87 milioni e sono così suddivisi: